

# Energy Report

Marzo 2026





## Indice

1.	Facility Parco Agrisolare .....	3
2.	PNRR Facilities: pubblicate le Regole Operative GSE .....	4
3.	Biometano: aggiornate le regole sulla connessione .....	11
4.	Aste MACSE 2029, via libera di ARERA per 16 GWh .....	11
5.	Mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili (MPRIN): il GSE pubblica le nuove Regole tecniche .....	12
6.	Aree idonee, la Puglia adotta il proprio disegno di legge .....	13
7.	Aree idonee, il disegno di legge dell'Emilia-Romagna .....	15
8.	Pubblicato il D.Lgs. "Greenwashing" .....	16
9.	Nuove pronunce del TAR Milano in materia di extraprofiti .....	17
10.	VIA statale: in caso di deferimento, il CdM opera come organo politico ed è tenuto a pronunciarsi .....	17
11.	È illegittimo il diniego opposto ad una PAS motivato unicamente attraverso un rinvio al parere negativo della Soprintendenza .....	18
12.	TAR Veneto conferma importanti principi in materia di FER .....	18
13.	Procedimento di VIA: opera la regola del silenzio-assenso anche rispetto al parere dell'autorità paesaggistica .....	19



## 1. Facility Parco Agrisolare

Prende avvio la misura PNRR “Facility Parco Agrisolare”, che mette a disposizione 789 milioni di euro per l’assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici, da installare su edifici a uso produttivo, nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

### Chi può accedere

La misura è riservata a:

- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- soggetti di cui ai punti precedenti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

### Tipologia di contributo

La misura consiste in un **contributo a fondo perduto** (conto capitale) volto a finanziare non più dell'**80%** delle spese ammissibili (principalmente durante la fase di costruzione), variabile in funzione della tipologia di beneficiario e della destinazione dell'energia prodotta (prevalente autoconsumo).

### Come accedere

Le richieste dovranno essere inviate al GSE, pena l'irricevibilità, esclusivamente tramite il portale dedicato, accessibile dall'Area Clienti, a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno **10 marzo 2026** e fino alle ore 12:00:00 del giorno **9 aprile 2026**.

Dopo la presentazione della richiesta, il procedimento si articola come segue:

- **istruttoria GSE:** viene verificata, in particolare, la completezza della documentazione presentata e il possesso dei requisiti in capo al richiedente;
- **atto di concessione:** in caso di istruttoria con esito positivo, il GSE adotta l’atto di concessione riportante il contributo effettivamente spettante.

### Modalità di pagamento del contributo

- unica soluzione (ad intervento ultimato)  
oppure

- in due tranches:
  - anticipo facoltativo fino al 30% del contributo riconosciuto;
  - saldo (ad intervento ultimato).

### Requisiti impianti

L'impianto fotovoltaico beneficiario della misura in oggetto deve essere:

- di **nuova costruzione** (i lavori di costruzione devono essere avviati successivamente alla richiesta);
- con potenza di picco complessiva non inferiore a 6 kWp e **non superiore a 1000 kWp**.

## **2. PNRR Facilities: pubblicate le Regole Operative GSE**

Facendo seguito alla pubblicazione ed in attuazione dell'articolo 27 del Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (cd. DL PNRR – di cui si è trattato nel nostro precedente Energy Report), il GSE ha proceduto, in data 27 marzo 2026, alla pubblicazione sul proprio portale web delle regole operative riguardanti le cd. "Facility PNRR" relative ai progetti biometano, agrivoltaico e CACER ("**GSE PNRR Facilities**"), prevedendo, pertanto, le disposizioni necessarie a garantire la continuazione dei progetti riguardanti questi tre settori oltre l'originario termine massimo del 30 giugno 2026 previsto dal PNRR.

Al riguardo, si propone di seguito una breve ricostruzione dei punti chiave oggetto di regolazione da parte del GSE, precisandosi che, in ciascuna delle regole operative in menzione, si prevede l'obbligo di conformità della documentazione di spesa alle applicabili norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il divieto di cumulo, in riferimento ai medesimi costi, con altri finanziamenti a valere su risorse UE, ovvero altre risorse statali o regionali.

### **2.1. GSE PNRR Facility Biometano**

#### Quadro normativo e finalità della misura

Le Regole Operative della GSE PNRR Facility per impianti di produzione di biometano disciplinano i termini e condizioni per l'erogazione dei contributi PNRR in conto capitale per la realizzazione di impianti di produzione di biometano. La misura si coordina ed integra con il Decreto Ministeriale 15 settembre 2022, n. 340 (cd. DM Biometano 2022), le cui precedenti Regole Applicative del DM Biometano 2022 che continuano a trovare applicazione per tutti gli aspetti non espressamente derogati. Elemento centrale del nuovo assetto è la rimodulazione della *milestone PNRR*, in relazione alla quale si prevede, ora, che entro il 30 giugno 2026 il GSE deve stipulare gli accordi di concessione per l'intero ammontare delle risorse assegnate alla misura (i.e., Euro 2.236.020.000,00).

#### Procedimento di ammissione al beneficio

L'assegnazione dei contributi avviene sulla base delle graduatorie formate a seguito delle cinque procedure competitive bandite dal GSE ai sensi del DM Biometano 2022. Le graduatorie sono sottoposte alla valutazione di un Comitato per l'investimento, che assume la decisione finale di concessione del contributo PNRR.

Al riguardo, il GSE effettua preventivamente: (a) verifiche sul divieto di doppio finanziamento e sulla cumulabilità; (b) controlli antimafia, nonché (c) verifiche sull'assenza di conflitto di interessi.

L'iter di verifica del GSE si conclude con: (i) la pubblicazione dell'Atto di Concessione sul portale informatico del GSE; (ii) la messa a disposizione dell'Atto d'Obbligo sul suddetto portale informatico; e (iii) la sottoscrizione della Nota di Accettazione da parte del soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Atto di Concessione.

L'Atto di Concessione, l'Atto d'Obbligo e la Nota di Accettazione costituiscono, congiuntamente, l'Accordo di Concessione, che si perfeziona con il caricamento della suddetta Nota di Accettazione sul Portale. La mancata sottoscrizione nei termini comporta la decadenza dagli incentivi.

#### Avvio dei lavori, entrata in esercizio e sistema di garanzie

I lavori devono essere avviati entro 3 mesi dal perfezionamento dell'Accordo di Concessione. Il mancato avvio determina la decadenza dal beneficio, salvo prestazione di una garanzia a favore del GSE.

La garanzia suddetta può essere prestata tramite fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa o deposito cauzionale infruttifero, per un importo pari al 5% del costo di investimento massimo ammissibile dell'impianto.

Le Regole Operative in oggetto disciplinano in modo dettagliato, i consueti requisiti di forma e contenuto delle fideiussioni (*i.e.*, incondizionate, escutibili a prima richiesta, di durata annuale rinnovabile), i soggetti abilitati al rilascio (*i.e.*, banche autorizzate e compagnie assicurative iscritte IVASS), nonché le modalità operative del deposito cauzionale (*i.e.*, conto dedicato GSE, causale, importo netto).

In caso di mancata entrata in esercizio nei termini, il GSE procede all'escussione della garanzia.

In particolare, gli impianti devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla pubblicazione dell'Atto di Concessione, restando inteso che il superamento di tale termine comporta la perdita integrale del contributo PNRR in conto capitale e degli incentivi in conto esercizio previsti dal DM Biometano 2022.

#### Erogazione del contributo in conto capitale

Il contributo è erogato in un'unica soluzione, a seguito di: (i) presentazione della comunicazione di entrata in esercizio; (ii) rendicontazione di spese ammissibili integralmente quietanzate e tracciabili; (iii) esito positivo delle verifiche GSE e della prima visita di sorveglianza prevista dalla normativa vigente.

#### DNSH e tagging climatico

Gli interventi devono rispettare, in ogni caso, il principio DNSH (*Do No Significant Harm*) e sono soggetti a una specifica lista di esclusione (*i.e.*, combustibili fossili, ETS non virtuosi, discariche e inceneritori, con limitate eccezioni). Ai fini del tagging climatico, le Regole Operative in commento precisano che la misura

rientra nel campo di intervento “UE 030-bis – biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra, con coefficiente climatico pari al 100%”.

## 2.2. GSE PNRR Facility Agrivoltaico

### Quadro normativo e finalità della misura

Le Regole Operative della GSE PNRR Facility per impianti agrivoltaici disciplinano i termini e condizioni per l'erogazione dei contributi PNRR in conto capitale per la realizzazione di progetti agrivoltaici relativi all'*Investimento M2C2-I1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”* di cui al PNRR, già precedentemente disciplinate dal DM 22 dicembre 2023, n. 436 (cd. DM Agrivoltaico) e le relative Regole Operative del DM Agrivoltaico, che continuano a trovare applicazione per tutti gli aspetti non espressamente derogati.

In analogia a quanto previsto dalle Regole Operative del GSE PNRR Facility biometano, elemento centrale del nuovo assetto è, anche in questo caso, la rimodulazione della milestone PNRR, in relazione alla quale si prevede, ora, che entro il 30 giugno 2026 il GSE deve stipulare gli Accordi di Concessione per l'intero ammontare delle risorse assegnate alla misura (*i.e.*, Euro 1.099.000.000).

### Procedimento di ammissione al beneficio

Per l'assegnazione dei contributi, le graduatorie formate a esito delle procedure competitive tenutesi in ragione della normativa vigente restano valide. Il GSE, in particolare, effettua, per ciascuna iniziativa: (a) verifiche sul divieto di doppio finanziamento e sulla cumulabilità; (b) controlli antimafia; nonché (c) verifiche sull'assenza di conflitto di interessi.

L'iter di verifica del GSE, anche in questo caso, si conclude con: (i) la pubblicazione dell'Atto di Concessione sul portale informatico del GSE; (ii) la messa a disposizione dell'Atto d'Obbligo sul portale informatico del GSE; (iii) la sottoscrizione della Nota di Accettazione da parte del soggetto beneficiario entro 30 giorni della pubblicazione dell'Atto di Concessione.

L'Atto di Concessione, l'Atto d'Obbligo e Nota di Accettazione costituiscono, congiuntamente, l'Accordo di Concessione, che si perfeziona con il caricamento della suddetta Nota di Accettazione sul Portale. La mancata sottoscrizione nei termini comporta la decadenza dagli incentivi.

### Avvio dei lavori, entrata in esercizio e sistema delle garanzie

I lavori devono essere avviati entro 3 mesi dal perfezionamento dell'Accordo di Concessione, fatte salve le iniziative per le quali alla data di pubblicazione del presente documento l'avvio dei lavori sia stato già comunicato al GSE. L'avvio dei lavori, in particolare, deve essere comunicato al GSE entro 30 giorni tramite il Portale Agrivoltaico, restando inteso che in caso di mancato avvio dei lavori entro 3 mesi, il beneficiario decade dagli incentivi, salvo prestazione di una garanzia di realizzazione dell'investimento a favore del GSE.

La garanzia suddetta può essere costituita in forma di fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, o deposito cauzionale infruttifero, per un importo pari al 5% del prodotto tra il costo di investimento massimo di riferimento (calcolato ai sensi dell'Allegato 1 DM Agrivoltaico) e la potenza nominale dell'impianto.

Le Regole Operative in parola disciplinano in modo dettagliato i consueti requisiti di forma e contenuto delle fideiussioni (*i.e.*, incondizionate, escutibili a prima richiesta, durata annuale rinnovabile), i soggetti abilitati al rilascio (*i.e.*, banche autorizzate e compagnie assicurative iscritte IVASS), nonché le modalità operative del deposito cauzionale (conto dedicato GSE, causale, importo netto).

In caso di mancata entrata in esercizio nei termini, il GSE procede all'escussione della garanzia.

In particolare, gli impianti devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla pubblicazione dell'Atto di Concessione. Il superamento di tale termine comporta la perdita integrale del contributo PNRR in conto capitale e degli incentivi in conto esercizio previsti ai sensi del DM Agrivoltaico.

Per le iniziative già in esercizio alla data di pubblicazione del presente documento, i relativi soggetti beneficiari sono tenuti a inviare la comunicazione di entrata in esercizio, entro il termine di 30 giorni dalla data di apertura della sezione del Portale Agrivoltaico dedicata all'acquisizione delle richieste di riconoscimento degli incentivi, di cui sarà data evidenza sul sito istituzionale del GSE.

Al riguardo, le Regole Operative in parola precisano, inoltre, che il GSE subentra al MASE nei rapporti in essere con i soggetti che già beneficiano dei contributi relativi agli investimenti sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del DL 19 febbraio 2026, n. 19 e provvedere alla sottoscrizione degli Accordi di Concessione con i beneficiari, sulla base delle graduatorie già approvate ai sensi del DM MASE 22 dicembre 2023, n. 436 (DM Agrivoltaico).

#### Erogazione del contributo in conto capitale

Per le iniziative oggetto del suddetto Accordo di Concessione, i relativi soggetti beneficiari hanno la facoltà di richiedere a titolo di anticipazione una quota fino al 30% del contributo massimo concedibile indicato nell'Atto di Concessione, secondo modalità indicate sul sito istituzionale del GSE, subordinatamente a: (a) avvenuta comunicazione al GSE dell'avvenuto avvio dei lavori di realizzazione; (b) prestazione di una garanzia (aggiuntiva) di anticipazione (in forma di fideiussione e secondo le relative caratteristiche previste per la garanzia di realizzazione (di cui sopra)) pari al 100% dell'importo anticipato; (c) la positiva preventiva verifica antimafia del GSE; nonché (d) la comunicazione del conto corrente dedicato, redatta secondo i modelli resi disponibili da parte del GSE sul relativo portale informatico.

Il contributo in conto capitale viene erogato (integralmente ovvero, in caso di precedente erogazione dell'anticipo, per la quota a saldo) previa formale comunicazione al GSE di entrata in esercizio e subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria da parte del GSE anche in riferimento alle spese ammissibili e tracciabili sostenute entro la data di invio della comunicazione di entrata in esercizio

#### DNSH e tagging climatico

Gli interventi devono rispettare, in ogni caso, il principio DNSH (*Do No Significant Harm*) e al rispetto del principio “contributo all’obiettivo climatico e digitale” già contenuto nelle Regole Operative al DM Agrivoltaico 2024.

La misura è classificata nel campo di intervento “UE 029 – Energia rinnovabile: solare, con coefficiente di sostegno climatico pari al 100%”.

### 2.3. GSE PNRR Facility CACER

Le Regole Operative relative alla GSE PNRR Facility per nuovi impianti rinnovabili destinati alla condivisione dell’energia elettrica nell’ambito di *Comunità Energetiche Rinnovabili* (CER) e *Gruppi di autoconsumatori* (cd. CACER), localizzati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Elemento centrale del nuovo assetto regolatorio è la compiuta attuazione dell’*Investimento M2C2-I1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”* del PNRR, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 795.500.000 (con sovvenzioni che potranno coprire fino al 40% dei costi di progetto per la costruzione dei suddetti impianti di produzione), coordinandosi ed integrando “*Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*”, approvate con Decreto n. 228/2025 del MASE (ed aggiornate il 16 luglio 2025), che, in ogni caso, restano valide per tutti gli aspetti non espressamente derogati.

#### Target PNNR e Milestones

Nel quadro della revisione del PNRR approvata dal Consiglio ECOFIN il 27 novembre 2025, per la misura *M2C2-I1.2 – Facility CACER*, ai fini del raggiungimento del *target PNRR*, è prevista un’unica *milestone*, ai sensi della quale si prevede che entro il 30 giugno 2026, si procederà alla sottoscrizione dell’accordo attuativo tra il MASE e il GSE, nonché la conclusione, da parte del GSE, degli Accordi di Concessione per l’importo necessario ad utilizzare il 100% delle risorse assegnate alla misura.

In particolare, il *target PNRR* previsto riguarda l’assegnazione e concessione delle sovvenzioni da parte del GSE, non l’ultimazione dei lavori relativi agli impianti ammessi a beneficiare degli stessi.

#### Procedimento di ammissione al beneficio

L’assegnazione dei contributi riguarda le domande presentate entro il 30 novembre 2025 e prevede un’istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal GSE, al cui esito il GSE comunica l’accoglimento della domanda, previa verifica di (a) non violazione del divieto di doppio finanziamento e cumulabilità; (b) assenza di conflitti di interesse; (c) positivo esito delle verifiche antimafia; (d) deliberazioni del Comitato Indipendente per l’Investimento, provvedendo a, a seconda dei casi: (i) indicare l’ammontare di contributo massimo riconosciuto; oppure (ii) richiedere integrazioni documentali (da trasmettere entro 15 giorni); oppure (iii) comunicare il rigetto motivato.

Le Regole Operative in parola precisano che sono ammesse modifiche progettuali che non comportino il venir meno dei requisiti dichiarati (risultando, peraltro, consentito il passaggio a un'altra CER o gruppo di autoconsumatori conforme ai requisiti).

Le modifiche soggettive che incidono sui requisiti devono essere comunicate e, in caso di violazioni, comportano la restituzione delle somme eventualmente percepite; restando inteso che il subentro, invece, è ammesso solo in caso di successione *mortis causa* o ristrutturazioni aziendali con successione nei rapporti.

L'ammissione al beneficio avviene tramite pubblicazione dell'Accordo di Concessione sul sito del GSE.

Si precisa che:

- (A) anche per i soggetti beneficiari che alla data di pubblicazione delle Regole Operative in parola risultano già ammessi al beneficio con decreto di concessione del MASE è prevista la pubblicazione dell'Accordo di Concessione del GSE adottato a valle delle determinazioni del Comitato Indipendente per l'Investimento;
- (B) in caso di superamento della dotazione finanziaria:
  - (I) le domande ammissibili ma non finanziabili sono inserite in un elenco di riserva, ordinato cronologicamente;
  - (II) lo scorrimento avviene in caso di rinunce o nuove disponibilità finanziarie, secondo l'ordine temporale delle domande.

Il GSE conclude l'istruttoria entro 90 giorni dal ricevimento della domanda (termine ordinatorio), al netto delle sospensioni per integrazioni. Sul punto, viene chiarito che non opera il silenzio-assenso.

#### Avvio dei lavori e entrata in esercizio

Il soggetto beneficiario della misura deve comunicare, tramite il Portale informatico del GSE, l'avvenuto avvio dei lavori entro 30 giorni, consentendo al GSE di effettuare le verifiche sulla data di fine lavori, anche tramite il sistema GAUDÌ gestito da Terna.

L'impianto ammesso a beneficiare della misura deve raggiungere l'entrata in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione dell'Accordo di Concessione da parte del GSE, e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2027, pena la perdita integrale del beneficio.

Sono espressamente abrogate le precedenti previsioni che fissavano il completamento o l'entrata in esercizio al 30 giugno 2026 contenute nelle Regole operative del 16 luglio 2025.

#### Erogazione del contributo in conto capitale e sistema di garanzie

Si prevedono modalità di richiesta del contributo differenziate in funzione della potenza dell'impianto, consentendo al beneficiario di scegliere tra più opzioni di erogazione. In particolare:

- (A) per impianti con potenza fino a 200 kW, il beneficiario può alternativamente:



- (i) richiedere un'anticipazione fino al 30% del contributo massimo concedibile, seguita dall'erogazione del saldo;
  - (ii) oppure richiedere direttamente il saldo del 100% del contributo spettante.
- (B) per impianti con potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW, il beneficiario può scegliere tra:
- (i) anticipazione fino al 30% del contributo, seguita dal saldo;
  - (ii) erogazione di una quota intermedia pari al 40% del contributo massimo, seguita dal saldo;
  - (iii) oppure richiesta diretta del saldo del 100% del contributo.

La richiesta di erogazione (anticipazione, quota intermedia o saldo) può essere presentata successivamente alla pubblicazione dell'Accordo di Concessione. Sono ammissibili esclusivamente le spese quietanzate entro la data di presentazione della richiesta di erogazione.

In riferimento alla richiesta di anticipazione del contributo, la stessa è subordinata alla prestazione di una garanzia di anticipazione (in forma di fideiussione bancaria o assicurativa) in favore del GSE, di importo pari al 100% della somma richiesta a titolo di anticipo. La garanzia deve essere rilasciata secondo le caratteristiche dettagliate all'interno delle Regole Operative ed in conformità al modello standard del GSE ivi allegato, nonché presentata in conformità alla comunicazione del conto corrente dedicato all'erogazione del contributo in conto capitale. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo e/o il progetto non venga realizzato e/o o la valutazione finale del GSE abbia esito negativo, il GSE procede all'escussione integrale della garanzia.

In riferimento, poi, alla quota intermedia del 40% (ammessa solo per impianti > 200 kW), il beneficiario deve: aver sostenuto almeno il 40% delle spese ammissibili e aver comunicato l'avvio del progetto.

Da ultimo, il beneficiario può procedere a presentare la richiesta di erogazione del saldo del contributo in conto capitale solo dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, dopo la presentazione della richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso da parte del soggetto referente della configurazione CACER, e comunque entro 120 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto oppure dall'avvio delle funzionalità del Portale GSE dedicate all'erogazione. L'importo erogato a saldo è determinato al netto delle eventuali somme già corrisposte a titolo di anticipazione o quota intermedia. In ogni caso, l'erogazione del saldo è subordinata alla stipula del contratto per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso ed avviene solo all'esito positivo delle verifiche istruttorie e dei controlli svolti dal GSE.

#### *DNSH e tagging climatico*

Anche in questo caso, le Regole Operative in parola specificano l'obbligo per gli interventi di rispettare, in ogni caso, il principio DNSH (*Do No Significant Harm*) e le relative liste di esclusione.

La misura è classificata nel campo di intervento "UE 029 – Energia rinnovabile: solare, con coefficiente di sostegno climatico pari al 100%".

### 3. Biometano: aggiornate le regole sulla connessione

Con delibera 67/2026/R/GAS del 10 marzo 2026, l'ARERA ha aggiornato la disciplina sulle connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale.

Di seguito le principali modifiche:

- **costi di connessione:** la quota del contributo di connessione a carico del produttore passa al 30% (anziché 80%), mentre il restante 70% viene attribuito ai gestori delle reti di trasporto e distribuzione;
- **stop all'autocostruzione:** la delibera elimina la possibilità per i produttori di realizzare direttamente le infrastrutture di connessione.

La nuova disciplina troverà applicazione rispetto alle richieste di connessione presentate successivamente all'entrata in vigore della delibera (11 marzo 2026).

### 4. Aste MACSE 2029, via libera di ARERA per 16 GWh

Con parere n. 92/2026//EEL del 24 marzo 2026, ARERA ha espresso parere favorevole sulla proposta di Terna relativa alla capacità di stoccaggio per la prossima asta MACSE per il fabbisogno relativo al 2029.

Il parere è stato reso ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 210 del 2021 che affida per l'appunto a Terna il compito di definire, con aggiornamenti periodici, il fabbisogno nazionale di capacità di accumulo elettrico, da approvare dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica previa consultazione dell'ARERA.

#### Fabbisogno complessivo

- Terna stima un fabbisogno atteso al 2030 pari a 42 GWh;
- considerati i 10 GWh già approvvigionati per il 2028, il fabbisogno addizionale sarebbe di 32 GWh;
- per prudenza, Terna propone di approvvigionare solo il 50% di tale fabbisogno addizionale nel 2029, pari a **16 GWh**.

ARERA condivide questa impostazione prudenziale e ritiene corretto limitarsi, per ora, alla determinazione del fabbisogno per l'asta MACSE 2029, rinviando valutazioni successive al 2030 in funzione:

- dell'andamento dei costi del gas;
- dei costi delle tecnologie di stoccaggio;
- degli aggiornamenti del PNIEC.

#### Ripartizione geografica

ARERA prende atto della ripartizione territoriale proposta da Terna del fabbisogno 2029 (16 GWh), che prevede:

- Nord e Centro Nord: 0 GWh
- Centro Sud: 1 – 3 GWh
- Sud e Calabria: 3 – 11,5 GWh
- Sicilia: 1 – 6 GWh
- Sardegna: 0,5 – 3 GWh

#### Indicazioni operative e cautele

ARERA sottolinea che:

- i contingenti effettivi d'asta per il 2029 dovranno essere ridotti tenendo conto di:
  - capacità di stoccaggio che entrerà in esercizio prima dell'asta;
  - capacità eventualmente già approvvigionata tramite il Mercato della Capacità;
- è opportuno che Terna aggiorni annualmente il documento di progressione del fabbisogno dal 2030 in avanti.

## **5. Mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili (MPRIN): il GSE pubblica le nuove Regole tecniche**

Le Regole, pubblicate in data 10 marzo 2026, recepiscono quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 128/2025/R/efr, che – a partire dal 1° aprile 2025 – estende anche alle fonti non rinnovabili diverse dall'eolico il diritto alla remunerazione della mancata produzione conseguente agli ordini di rimodulazione impartiti da Terna.

In particolare, le Regole (soggette ad aggiornamento a seguito di variazioni della normativa di riferimento) disciplinano:

- le procedure per l'ottenimento della remunerazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili;
- le attività da svolgere per la presentazione dell'istanza per l'ottenimento della remunerazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili;
- le attività necessarie per la stipula del contratto finalizzata a regolare le modalità e le tempistiche relative allo svolgimento delle attività correlate alla quantificazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili;
- gli obblighi informativi relativi alla trasmissione dei dati necessari ai fini della determinazione e del riconoscimento della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili.

I soggetti tenuti a conoscere le Regole e a rispettarne il contenuto sono:



- i *Balance Responsible Party* (“BRP”) e i produttori ammessi al Ritiro Dedicato che gestiscono Unità di Produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili cui sono stati impartiti ordini di modulazione da parte di Terna;
- Terna quale fornitore di dati in input al calcolo della MPRIN;
- i gestori di rete in qualità di responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura di energia elettrica ai sensi della regolazione vigente.

Dal 31 marzo 2026, sarà disponibile la nuova applicazione MPRIN, accessibile tramite l’Area Clienti GSE, attraverso cui sarà possibile presentare l’istanza di accesso al meccanismo con decorrenza dal 1° aprile 2025.

Le Regole precisano, inoltre, che per gli impianti che accedono alla tariffa fissa omnicomprensiva di cui al FER X Transitorio la valorizzazione della mancata produzione a seguito di un ordine di modulazione straordinaria non deve essere riconosciuta al produttore; in tali casi, i ricavi derivanti dal riconoscimento della mancata produzione sono attribuiti al GSE.

Il 9 aprile 2026 alle ore 10:00, il GSE terrà un webinar dedicato all’argomento.

## 6. Aree idonee, la Puglia adotta il proprio disegno di legge

Il 10 marzo 2026, la Giunta regionale della Puglia ha approvato e inviato al Consiglio per la prosecuzione dell’iter di approvazione uno schema di disegno di legge (“DDL”) per l’individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 190 del 2024 (c.d. TU FER) che – come noto – affida alle Regioni il compito di individuare aree idonee ulteriori rispetto a quelle già previste dal Legislatore Statale. Il DDL, poi, prevede ulteriori rilevanti modifiche – di seguito illustrate – in materia di sviluppo di impianti FER.

### Aree idonee

Secondo l’art. 2 del DDL, oltre a quelle previste dall’art. 11-bis del D.Lgs. n. 190 del 2024, sono considerate idonee:

- **i siti e gli impianti nella disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale, limitatamente agli interventi funzionali alla produzione di energia per autoconsumo, elettrificazione delle banchine e servizi per l’utenza portuale**;
- **le aree poste in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da stazioni o impianti di ricarica di mezzi elettrici, purché la produzione di energia da tali impianti sia asservita unicamente alla stazione di ricarica medesima**;
- **le aree adiacenti ai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a 300 metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti**;
- **le aree ricadenti nel perimetro di competenza del Servizio Idrico Integrato e delle infrastrutture idriche della Regione Puglia**;

- **le aree entro una distanza non superiore a 350 metri adiacenti ai data center e agli impianti di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, purché la produzione di energia rinnovabile sia asservita unicamente ai medesimi;**
- **i siti e gli impianti nella disponibilità della Regione, degli Enti locali, delle Università, dei parchi tecnologici e dei centri di ricerca pubblici e privati, purché la produzione di energia sia asservita unicamente al fabbisogno energetico dei soggetti gestori di tali aree ovvero per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo;**
- **per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, le cave integrate nei sistemi di protezione idraulica del territorio o utilizzate come invaso, i bacini idrici e le vasche di irrigazione.**

Per gli impianti di produzione di **biogas** e per gli impianti alimentati a **biomasse** che integrano gli elementi di priorità di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12, in aggiunta a quanto previsto dai punti precedenti:

- **le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;**
- **le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;**
- **le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.**

#### Aree agricole

Nel caso di interventi in **zone** classificate **agricole** dai piani urbanistici vigenti o comunque utilizzate ai fini agricoli, nella ponderazione di interessi finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio **è considerato di interesse pubblico prevalente** preservare, la presenza degli ulivi, delle produzioni agroalimentari di qualità, quali produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., DE.CO., delle produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura, nonché i terreni interessati da produzioni con metodo biologico.

Nel caso di interventi ricadenti in aree classificate come industriali o in Area di Sviluppo Industriale (ASI) non infrastrutturata e non dotata di Piano esecutivo vigente ed efficace, comunque utilizzate per fini agricoli **prevale la matrice paesaggistica** del contesto territoriale individuata dal PPTR. In altri termini, il DDL limita fortemente la possibilità di considerare idonee aree formalmente industriali, ma di fatto agricole.

#### Fideiussioni

Il DDL prevede che, entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, il proponente deve presentare alla competente struttura regionale:

- a) una **fideiussione** a prima richiesta a garanzia della **realizzazione dell'impianto secondo il cronoprogramma** approvato in fase autorizzativa di importo non inferiore a euro 50,00 per kW;

- b) una **fideiussione** a prima richiesta a garanzia del **ripristino dello stato dei luoghi** di importo non inferiore a euro 100,00 per kW.

La fideiussione sub a) viene escussa in caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie o finali fissate nel cronoprogramma, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore non imputabili al soggetto autorizzato, debitamente comunicate, motivate e documentate.

La fideiussione sub a) è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, fino all'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Il 20 per cento residuo è svincolato al deposito dell'atto di collaudo, o comunque decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori risultante dal relativo atto. Lo svincolo avviene automaticamente, senza necessità di nulla osta regionale, a seguito di presentazione all'istituto garante, da parte del soggetto autorizzato, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

#### Fine lavori

Il DDL prevede, infine, la riduzione da **30 a 18 mesi**, decorrenti dall'inizio dei lavori, il termine di completamento dei lavori, salvo proroghe per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto autorizzato, debitamente documentate e motivate.

## 7. Aree idonee, il disegno di legge dell'Emilia-Romagna

Oltre alla Puglia, anche la Giunta dell'Emilia-Romagna ha approvato un proprio disegno di legge ("DDL") per l'individuazione delle aree idonee ulteriori rispetto a quelle già previste dal Legislatore nazionale nell'art. 11-bis del TU FER. Il testo passa ora all'Assemblea legislativa regionale per la definitiva approvazione.

#### Aree idonee

In aggiunta alle aree già previste dal Legislatore nazionale, sono considerate idonee:

- le **aree** racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 100 metri dai siti oggetto di **bonifica ambientale** nella disponibilità del richiedente purché quest'ultimo non sia responsabile dell'inquinamento;
- le aree degli **interporti**;
- le **aree** del territorio urbanizzato classificate come aree **ecologicamente attrezzate e poli funzionali** aventi destinazioni produttive esistenti;
- le **cave ripristinate**;
- per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come **ambiti specializzati per attività produttive esistenti**.

#### Misure di compensazione

Il DDL si occupa anche di misure di compensazione in favore dei Comuni. Fermi i limiti quantitativi previsti in materia dal TU FER, si prevede che la mancata attuazione delle misure di compensazione nel rispetto del cronoprogramma approvato nel contesto del procedimento autorizzativo comporta, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, la decadenza del titolo autorizzativo.

#### Impianti fotovoltaici e agrivoltaici

Viene previsto un non meglio definito criterio di prevalenza ai progetti fotovoltaici destinati all'autoconsumo.

Quanto all'**agrivoltaico**, il DDL integra la disciplina posta dal TU FER prevedendo che:

- la struttura regionale competente in materia di agricoltura supporta i Comuni nell'espletamento dei compiti di vigilanza assegnati dal TU FER circa l'effettivo espletamento delle attività agricole-pastorali, anche attraverso la creazione di una specifica commissione tecnica;
- trascorsi tre anni dall'installazione dell'impianto, qualora in esito all'espletamento dei controlli sia accertata una riduzione della produzione lorda vendibile (secondo il TU FER e il DDL è necessario conservare l'80% della produzione lorda vendibile), l'amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo richiede un piano triennale per il recupero della produttività agricola. Qualora all'esito di un secondo controllo venga nuovamente accertata una produzione lorda inferiore ai valori attesi, verranno irrogate le sanzioni pecuniarie previste dal TU FER, nonché la decadenza dei titoli autorizzativi.

#### Impianti biogas e biometano

Gli impianti **biogas** e **biometano** devono essere alimentati in misura pari ad almeno il **50% con scarti provenienti da aziende ubicate in un raggio di 30 km**. La previsione non si applicherà ai progetti di conversione di impianti biogas in impianti a biometano già autorizzati.

## 8. Pubblicato il D.Lgs. “Greenwashing”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2025, il D.Lgs. n. 30 del 20 febbraio 2026, recependo la Direttiva UE 2024/825 (*Empowering Consumers for the Green Transition Directive*), introduce – a partire dal 27 settembre 2026 – modifiche al Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) volte a contrastare il noto fenomeno del c.d. greenwashing.

Tra le modifiche di maggior rilievo, si segnala:

- ampliamento delle pratiche commerciali ingannevoli, mediante l'introduzione di nuove definizioni come: (i) “asserzione ambientale” (i.e., qualsiasi messaggio o rappresentazione che asserisce o implica, nel contesto di una comunicazione commerciale, un impatto positivo, nullo o meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o operatori economici, ovvero un miglioramento nel tempo del proprio impatto ambientale); (ii) “asserzione ambientale generica”; (iii) “etichetta di sostenibilità”; e (iv) “sistema di certificazione”;

- l'inclusione tra le pratiche commerciali ingannevoli: (i) dell'uso di etichette di sostenibilità non basate su sistemi di certificazione; (ii) la formulazione di asserzioni ambientali generiche su prestazioni future senza riferimento a impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico; (iii) la pubblicizzazione di vantaggi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa e che inducono il consumatore a ritenere che il prodotto sia sostenibile;
- l'introduzione di sistemi di certificazione, basati su verifiche indipendenti e su requisiti pubblici, che consentono l'utilizzo della corrispondente etichetta di sostenibilità.

## 9. Nuove pronunce del TAR Milano in materia di extraprofitti

Dopo la nota sentenza della Corte di Giustizia che ha sostanzialmente confermato la legittimità del tetto ai ricavi previsto dal legislatore nazionale, purché la misura – a seguito di valutazione caso per caso – non impatti in maniera determinante sulla sopravvivenza o per lo meno sulla capacità di investimento delle imprese, il TAR Milano, con due decreti monocratici (nn. 309 e 310), pubblicati l'11 marzo 2026, torna a pronunciarsi in materia di extraprofitti.

Il Tribunale ha, infatti, respinto le istanze cautelari presentate da due società, volte a contestare gli atti applicativi dell'art. 15-*bis* del d.l. n. 4 del 2022 e delle relative richieste di pagamento del GSE, da ultimo inviate il 26 febbraio 2026.

Si legge nei decreti che *“non si configura nella fattispecie un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio (...), non emergendo elementi atti a dimostrare che gli importi richiesti alla ricorrente, seppure ingenti, compromettano in modo irrimediabile la sua capacità di programmare e sostenere gli investimenti nonché le ordinarie attività imprenditoriali”*.

La camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari è stata fissata per il 9 aprile 2026.

## 10. VIA statale: in caso di deferimento, il CdM opera come organo politico ed è tenuto a pronunciarsi

Lo statuisce il Consiglio di Stato con sentenza n. 1986 dell'11 marzo 2026. La vicenda origina da una VIA statale che si era bloccata in Consiglio dei Ministri, a seguito del deferimento ex L. 400 del 1988 conseguente ad un contrasto tra MASE e MIC.

In tale occasione, il Giudice amministrativo ha sancito i seguenti principi:

- il **Consiglio dei Ministri** opera come **organo amministrativo** e non politico;
- sussiste **l'obbligo di concludere il procedimento** con un provvedimento espresso;
- in caso di inerzia, è **esperibile l'azione avverso il silenzio**, onde evitare che il privato sia esposto ad un procedimento di VIA aperto *sine die*.

## 11. È illegittimo il diniego opposto ad una PAS motivato unicamente attraverso un rinvio al parere negativo della Soprintendenza

Lo ha ribadito il TAR Lazio con pronuncia n. 4581 del 12 marzo 2026.

Il Comune di Roma aveva ritenuto di concludere negativamente una conferenza di servizi, conseguente ad una PAS relativa ad un impianto da installare in area idonea, adducendo come unico motivo il parere negativo espresso dalla Soprintendenza. Ebbene, il TAR ha censurato l'operato dell'Amministrazione, evidenziando la necessità, propria di ogni procedimento autorizzativo in materia di FER, di:

- effettuare sempre una **valutazione specifica riferita al caso concreto**;
- operare sempre un **bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti**;
- procedere sempre ad una **valutazione autonoma**, senza appiattirsi sul parere reso dalla Soprintendenza.

## 12. TAR Veneto conferma importanti principi in materia di FER

Il TAR Veneto (sentenza 650 del 25 marzo 2026), nell'annullare un provvedimento con cui un Comune aveva ordinato il divieto di prosecuzione delle attività oggetto di una PAS, ha confermato i seguenti principi già espressi dal Consiglio di Stato.

### Questioni affrontate

- a) **Il contratto preliminare rappresenta un titolo sufficiente per dimostrare la disponibilità dell'area ai fini di una PAS;**
- b) **La normativa regionale non può limitare l'installazione di impianti in aree che la legge statale qualifica come idonee;**
- c) **La lett. c-quater dell'art. 20, co. 8 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ha carattere generale e residuale.**

### Disponibilità dell'area e contratto preliminare

Il TAR Veneto aderisce all'orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 9891/2025), ribadendo che:

- non rileva il *nomen iuris* del titolo, ma:
  - i poteri concreti di godimento attribuiti al proponente;
  - la possibilità di svolgere immediatamente tutte le attività funzionali al buon esito dell'iter autorizzativo (accesso all'area, rilievi, sopralluoghi ecc.).

### Aree idonee ex art. 20 D.Lgs. 199/2021 e normativa regionale

Il Comune, nel caso di specie, riteneva di potersi opporre alla realizzazione dell'impianto in quanto l'area era qualificata come "agricole di pregio" e quindi "non idonea" ai sensi della legge regionale n. 17 del 2022. Il Comune, tra l'altro, contestava l'assenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge regionale n. 17 del 2022 in capo al proponente di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

Il Tribunale ha ritenuto che la qualifica dell'area come idonea ai sensi della legge statale (art. 20, co. 1-bis e co. 8, lett. c-ter, n. 2) prevale sulla normativa regionale, posto che quest'ultima non può derogare ai principi fondamentali in materia di energia la cui determinazione è riservata allo Stato.

#### Sulla natura della lettera c-quater dell'art. 20, co. 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021

Il TAR Veneto ha ribadito il principio già espresso dal Consiglio di Stato (1099 del 2026), a mente del quale:

- la lett. c-quater ha "carattere generale e residuale";
- la lett. c-quater è stata aggiunta dal D.L. 50 del 2022 con "l'obiettivo di individuare ulteriori aree idonee all'insediamento di impianti da fonti rinnovabili"; pertanto
- la lett. c-quater "non ha introdotto un requisito di idoneità aggiuntivo, in relazione ai profili paesaggistici".

### **13. Procedimento di VIA: opera la regola del silenzio-assenso anche rispetto al parere dell'autorità paesaggistica**

Lo ha affermato il TAR Sicilia con pronuncia n. 735 del 20 marzo 2026.

La vicenda riguarda un impianto fotovoltaico di rilevanti dimensioni (circa 93 MW), sottoposto a VIA statale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006. La società ricorrente lamentava, tra l'altro:

- l'inerzia del MASE nel concludere il procedimento;
- la mancata considerazione del silenzio assenso rispetto al parere tardivo dell'autorità paesaggistica.

Il Tribunale ha accolto il ricorso affermando i seguenti principi:

- il termine di **20 giorni** per il concerto paesaggistico (art. 25, co. 2-bis, d.lgs. 152/2006) è **perentorio**;
- decorso tale termine, opera il **silenzio-assenso** tra amministrazioni ex art. 17-bis l. 241/1990, **anche in materia paesaggistica**.



## FIVERS - ENERGY & INFRASTRUCTURE



**Sergio Fienga**

*Partner*

[sergio.fienga@5rs.it](mailto:sergio.fienga@5rs.it)



**Maria Teresa Solaro**

*Partner*

[mariateresa.solaro@5rs.it](mailto:mariateresa.solaro@5rs.it)



**Jaime Guiso Gallisai**

*Senior Associate*

[jaime.guiso@5rs.it](mailto:jaime.guiso@5rs.it)



**Marco Balzano**

*Associate*

[marco.balzano@5rs.it](mailto:marco.balzano@5rs.it)